



**COMUNE DELLA SPEZIA
SUAP-Commercio
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 265 del 24/07/2023**

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A "INTESA TRA REGIONE LIGURIA E COMUNE DELLA SPEZIA, INDIVIDUAZIONE ZONE DI PARTICOLARE VALORE ARCHEOLOGICO, STORICO, ARTISTICO, PAESAGGISTICO - ART. 1 COMMA 4 DLGS 222/2016 - PER L'INSEDIAMENTO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI"

L'anno 2023 addì 24 del mese di Luglio alle ore 09:00, nella SEDE COMUNALE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Pierluigi Peracchini la Giunta Comunale.

Presiede Pierluigi Peracchini

Partecipa il Segretario Generale Cav. Dott. Sergio Camillo Sortino

Al momento dell'adozione del presente provvedimento risultano presenti i Sigg.:

Nome	Presente	Assente
PERACCHINI PIERLUIGI	P	
FRIJIA MARIA GRAZIA	P	
BROGI LORENZO	P	
CARLI DANIELA	P	
CASATI KRISTOPHER	P	
CIMINO PIETRO ANTONIO	P	
FRASCATORE MARCO	P	
GAGLIARDI MANUELA	P	
GUERRI GIULIO	P	
SACCONI PATRIZIA	P	

Il relativo verbale è sottoscritto

Dal Presidente Pierluigi Peracchini

Dal Segretario Generale Cav. Dott. Sergio Camillo Sortino

Num.proposta: 308 del 20/07/2023

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Legge Regionale n.1 del 02/01/2007 recante: “Testo unico in materia di commercio” e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Consiglio Regionale n. 31 del 17/11/2012 e s.m.i.: Nuova programmazione commerciale ed urbanistica in materia di commercio al dettaglio in sede fissa dopo liberalizzazioni – Legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) e s.m.i.;

Preso atto delle disposizioni statali e, specificatamente:

- Il D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004: Codice dei beni culturali e del paesaggio, articolo 52;
- Il D. Lgs. 59 del 26/03/2010 e s.m. e i.: Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;
- Il D. Lgs. n. 222 del 25/11/2016: Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 -

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 11/03/2021 **“APPROVAZIONE INTESA TRA REGIONE LIGURIA E COMUNE DELLA SPEZIA. INDIVIDUAZIONE ZONE DI PARTICOLARE VALORE ARCHEOLOGICO, STORICO, ARTISTICO, PAESAGGISTICO - ART. 1, COMMA 4 D.LGS. 222/2016 PER L'INSEDIAMENTO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI”**;

Dato atto che:

l'Amministrazione comunale della Spezia ha operato una delimitazione territoriale, concordata con le associazioni di categoria, in cui è ricompresa un'area di colorazione rossa all'interno della quale è applicata la disciplina di cui all'art. 1 c. 4 del D. Lgs. 222/2016 che prevede l'applicazione del regime amministrativo dell'autorizzazione per l'avvio di nuove attività;

In particolare, ai fini dell'individuazione delle aree rosse, si è tenuto conto della sovrapposizione con il Piano Urbanistico Comunale che individua tali aree “Ambiti di conservazione in area urbanizzata – art. 12” e della sovrapposizione con l'esistenza di edifici vincolati, seppure sparsi, e dell'esistenza di botteghe storiche;

Nella perimetrazione è altresì ricompresa un'area di colorazione gialla, all'interno della quale l'avvio di nuove attività commerciali sarà sottoposta al regime amministrativo della SCIA al fine di attribuire al territorio in argomento una rilevanza decrescente dal centro verso la periferia dove il meccanismo di incentivazione/divieto assume un'intensità discendente al fine della facilitazione verso il regime applicabile alle aree esterne al perimetro descritto.

Tale perimetro è stato preventivamente individuato e proposto dalla Soprintendenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Liguria che, ai sensi dei richiamati D. Lgs. n. 222 del 25/11/2016 e D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004, articolo 52, consente agli Enti locali di individuare zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione, l'esercizio di una o più attività individuate con riferimento al tipo o alla categoria

merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

Considerato che, ai sensi dell'art. 15 della "Intesa" è stato effettuato un monitoraggio in fase di prima applicazione nell'ambito del territorio perimetrato

Preso atto che, dall'analisi dei dati è emersa la necessità di apportare alcune modifiche non sostanziali alle disposizioni dell'Intesa ed in particolare:

art. 5 NUOVE ATTIVITA' ECONOMICHE IL CUI SVOLGIMENTO E' INTERDETTO ALL'INTERNO DEL PERIMETRO DELL'INTESA (AREA ROSSA+AREA GIALLA)

- **al punto avente ad oggetti i "money change, phone center, internet point, money tranfer esclusivi o prevalenti" si propone di eliminare i termini "esclusivi o prevalenti";**

art. 6 REQUISITI E CRITERI GENERALI PER APERTURA ATTIVITA' ECONOMICHE DEL SETTORE MERCEOLOGICO ALIMENTARE (AREA ROSSA+AREA GIALLA)

Il periodo introduttivo:

- "E' consentito l'insediamento di esercizi commerciali al dettaglio del settore merceologico alimentare (attività anche non prevalente), sia come nuove attività che per trasferimento attività esistenti o ampliamento delle medesime che abbiano i seguenti requisiti"

viene sostituito dalla seguente formulazione:

- **"E' consentito l'insediamento di esercizi commerciali al dettaglio del settore merceologico alimentare, sia come nuove attività che per trasferimento di sede, trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda, nonché l'ampliamento delle medesime che abbiano i seguenti requisiti":**

Il punto c)

- Dovranno essere caratterizzati dalla vendita di prodotti sfusi, freschi o confezionati a banco, restando in via residuale altri prodotti preconfezionati da "scaffale".

viene sostituito dalla seguente formulazione:

- **Dovranno essere caratterizzati dalla vendita di prodotti sfusi e, se freschi, confezionati "a banco", restando in via residuale altri prodotti preconfezionati da "scaffale".**

Viene inserito un nuovo articolo

6 bis) "attività non prevalenti nel settore alimentare – area rossa + area gialla)"

con la seguente formulazione:

Negli esercizi commerciali del settore merceologico non alimentare e in attività artigianali, è autorizzabile un'attività di vendita di beni alimentari di qualità e non deperibili, per una superficie massima del 10 % della superficie netta di vendita e, comunque, non superiore a 10 mq, purchè marginale rispetto all'attività prevalente.

Deve essere, comunque, garantito il rispetto di quanto previsto ai punti d) ed e) dell'art. 6.

Rilevato come le modifiche ed integrazioni apportate all'Intesa non rivestono carattere sostanziale in quanto non incidono sulla perimetrazione e sui procedimenti autorizzativi

Dato atto che le modifiche ed integrazioni apportate sono state condivise con la Regione Liguria ed hanno avuto il parere favorevole delle Associazioni di categoria in data 31 maggio 2023;

Visto il nulla osta da parte della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e le Provincia di La Spezia acquisito agli atti con prot. 82643 del 05/07/2023 in quanto non vengono proposte modifiche alle perimetrazioni già valutate positivamente;

Dato atto che si potrà procedere a nuove eventuali integrazioni e/o modifica dell'Intesa di cui trattasi, anche su richiesta delle associazioni di categoria, al fine della definizione di aspetti che dovessero essere individuati in fase di ulteriore applicazione;

Acquisito il parere in merito alla sola regolarità tecnica ai sensi del Comma 1 dell'art. 49 del D.lgs 267/2000;

Dato atto che non necessita del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000 e dell'art. 57 del vigente Regolamento di Contabilità;

Con voti unanimi resi ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA

Per i motivi in premessa citati e che si intendono integralmente richiamati:

- di approvare le modifiche ed integrazione all'Intesa tra Regione Liguria e Comune della Spezia, sentiti la Soprintendenza del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Liguria, le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camera di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria, di cui all'allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di stabilire che il nuovo testo della suddetta Intesa sarà sottoscritto, nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente, dal Sindaco o da suo delegato;
- di dare mandato al Dirigente del C.d.R. Attività Produttive-Commercio, di porre in essere tutti gli strumenti attuativi della presente delibera
- abrogare il Piano del Commercio di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 2 marzo 2015 e successiva Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 14/06/2016.
- di dichiarare, a seguito di separata e successiva votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile con voti unanimi;

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Pierluigi Peracchini

(atto sottoscritto digitalmente)

Il Segretario Generale
Cav. Dott. Sergio Camillo Sortino

